

CCCXIX.

TORNATA DEL 2 GIUGNO 1913

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — *Congedo* — Per la morte di Arturo Graf parlano il senatore Foà (pag. 11258) e il ministro dei lavori pubblici (pag. 11258) — Per l'anniversario della morte di Garibaldi parlano il senatore Cadolini (pag. 11258), il Presidente (pag. 11259) e il ministro dei lavori pubblici (pag. 11259) — *Presentazione di relazioni e di disegni di legge* — Non ha luogo discussione generale sul disegno di legge: « *Provvedimenti per i militari del Corpo Reale equipaggi* » (N. 1006-A) — All'art. 1 fanno osservazioni il relatore, senatore Grenet (pag. 11261) e il ministro della marina (pag. 11260) — È approvato; e si approva l'articolo 2 — L'art. 3 è approvato con un emendamento proposto dal ministro della marina (pag. 11261) — Approvati i rimanenti articoli, il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Senza discussione sono approvati e rinviati allo scrutinio segreto i seguenti disegni di legge: « *Approvazione di eccedenza d'impegni per la somma di lire 5912.32 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 14 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1911-12* » (N. 1034) (pag. 11262); « *Convalidazione dei decreti Reali, coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal Fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio finanziario 1912-13, durante il periodo di vacanze parlamentari dal 18 marzo al 21 aprile 1913* » (N. 1047) (pag. 11264); « *Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1912-13* » (N. 1048) (pag. 11265); « *Conversione in legge dei decreti Reali 6 giugno 1912, n. 724, 30 agosto 1912, n. 1059, 6 settembre 1912, n. 1080 e 6 settembre 1912, n. 1104, emanati in virtù della facoltà attribuita al Governo del Re dalle leggi 12 gennaio 1909, n. 12, e luglio 1912, n. 801. Conversione in legge del decreto Reale 27 febbraio 1913, contenente norme per l'esecuzione del piano regolatore di Messina, e disposizioni varie per i paesi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908* » (N. 1032) (pag. 11266) — Nella discussione generale del disegno di legge: « *Modificazioni alla legge per l'applicazione della tassa sugli spiriti* » (N. 1023) parlano i senatori Foà (pag. 11269), Ciamician, dell'Ufficio centrale (pag. 11269), Frascara, relatore (pag. 11270) e il ministro delle finanze (pag. 11269, 11270) — Approvati gli articoli, il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Non ha luogo discussione generale sul disegno di legge: « *Provvedimenti per il riordinamento degli stabilimenti salifero balneari di Salsomaggiore* » (N. 1037) — Il Presidente dà lettura di un ordine del giorno dell'Ufficio centrale (pag. 11276), il quale dopo osservazioni del relatore, senatore Mariotti (pag. 11276) e del ministro delle finanze (pagina 11276), è convertito in raccomandazione — Approvati gli articoli, il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto.

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri della marina, del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia e dei culti e dei lavori pubblici.

BORGATTA, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Chiede un congedo di sei giorni, per motivi di salute, il senatore Cuzzi.

Se non vi sono osservazioni, questo congedo s'intenderà accordato.

Per la morte di Arturo Graf.

FOÀ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOÀ. Prego il Senato di volermi consentire, quale insegnante dell'Ateneo torinese, alcune parole di condoglianza vivissima per la perdita grande che ha fatto la cultura nazionale, e in particolar modo l'Ateneo e la città di Torino, nella persona di Arturo Graf.

Io ebbi la ventura di conoscerlo fin dai principî della sua carriera d'insegnante di letteratura nell'Università, ho seguito tutte le fasi che ha percorso il suo spirito dall'epoca, in cui prevalevano le scuole materialiste fino ai tempi nostri, in cui tende a risollevarsi la tendenza neo-idealistica.

Io ho seguito la sua opera veramente eccelsa. Noi tutti sappiamo come, vivendo nelle Università, soprattutto da parte dei giovani, si senta la necessità di un apostolo della cultura generale che ci sottragga alle occupazioni specifiche della nostra carriera. Il Graf ha compiuto questa grande missione in modo veramente alto, in modo che da tutte le Facoltà e dal di fuori della Università si accorreva ad udire la sua parola e le manifestazioni del suo nobile spirito.

Credo che il Senato possa esprimere le sue condoglianze al rettore dell'Università di Torino, alla città ed alla vedova di Arturo Graf, per quanto il sindaco stesso abbia ai funerali del Graf dichiarato che avrebbe disposto perchè la salma sia racchiusa nel Famedio della città accanto agli uomini illustri. (*Approvazioni*).

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. A nome del Governo, mi associo alle nobili espressioni del senatore Foà per la perdita che la nazione ha fatto.

PRESIDENTE. Sicuro di interpretare la volontà del Senato, mi farò premura di inviare le condoglianze dell'Assemblea al rettore dell'Ateneo torinese, alla città di Torino, ed alla famiglia di Arturo Graf. (*Benissimo*).

Per l'anniversario della morte di Garibaldi.

CADOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. Ricorre oggi un anniversario doloroso, che noi non possiamo lasciar trascorrere senza rivolgere un pensiero alla memoria di Giuseppe Garibaldi, che cessava di vivere appunto in questo giorno.

Il generale Garibaldi deve essere sempre ricordato con calorosa riconoscenza dagli Italiani, non solo per le battaglie combattute e per le gloriose vittorie riportate, ma altresì per il principio sacrosanto che egli seppe diffondere in Italia: il principio della unione di tutte le forze. Poichè, quando nel 1859 egli si compiacque e si tenne onorato di indossare la divisa di generale piemontese; e quando nel 1860 partì coi Mille alzando la bandiera « Italia e Vittorio Emanuele », egli stringendo i legami della concordia, fortificatrice degli eserciti, assicurava la unità d'Italia. Fu allora che le dissidenze animate da federalisti, repubblicani ed altre fazioni, rimasero soffocate da quel grido nobile e veramente italiano. Sicchè ben pochi e impotenti rimasero i dissidenti.

Egli, non solo seppe unire le forze morali e politiche, ma, come comandante della campagna del 1860, dimostrò anche di essere un sublime generale. Egli fu seguace dei principii di strategia dettati dal grande Napoleone; egli non lasciò mai quei principii; e dopo la trionfale liberazione di Palermo egli aspettò 50 giorni prima di attaccare il nemico a Milazzo perchè volle ordinare i volontari siciliani ed attendere nuove spedizioni; e invece fu veramente fulmineo nell'avanzamento dopochè ebbe adunate tutte le forze in Calabria.

Dunque la riunione delle forze politiche e delle forze militari fu quella che valse a preparare la unità d'Italia, che noi oggi siamo orgogliosi di celebrare.

Certo è che occorre anche altre forze, e non mancò il conte di Cavour ad aiutare l'ardua impresa, specialmente quando non esitò ad ordinare la spedizione delle Marche, che portò l'ultimo aiuto di cui Garibaldi aveva bisogno per condurre a termine l'opera meravigliosa, che fu il sogno di molte generazioni e cioè la redenzione unitaria della nazione italiana.

Mandiamo dunque alla memoria di Garibaldi un caloroso saluto, e rinviviamo fra gli Italiani il sentimento di profonda gratitudine che dobbiamo a quell'uomo immortale. (*Vive approvazioni; applausi*).

PRESIDENTE. Il culto alla memoria dei grandi attori del nazionale risorgimento è perenne nel cuore degli Italiani, e qui in Senato sono cuori ardentissimi per questi ricordi.

Alle parole del senatore Cadolini, il quale fu il prode seguace delle armi del generale Garibaldi, sia consentito di unire quella di chi ebbe la fortuna di stringere al generale più volte la mano. (*Vive approvazioni. Applausi*).

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. In nome del Governo, mi associo alle nobili parole pronunciate dall'onor. senatore Cadolini, il colonnello garibaldino, che ebbe tanta parte negli eroismi che diedero il risorgimento alla patria nostra. Mi associo pure alle nobili parole pronunciate dall'illustre patriota, dal maestro nostro venerato, il Presidente del Senato, cui noi dobbiamo profonda gratitudine. Sì, essi hanno interpretato il sentimento del Senato come hanno interpretato il sentimento della nazione. Garibaldi è il nume tutelare della patria, poichè quand'egli ebbe l'ispirazione divina di proclamare che tutti i partiti dovevano unirsi sotto il nome del Gran Re Vittorio Emanuele II, determinò la sicurezza del trionfo alla risurrezione d'Italia. Egli ha dominato, e questa è la più grande gesta nella storia umana, egli ha dominato le forze rivoluzionarie per portarle all'ordine, nel fine supremo della unità italiana, che doveva essere insieme espressione di forza nuova e di risorgimento, non solo nel-

l'interesse proprio, ma nell'interesse della civiltà universale.

A questi grandi nomi, dunque, noi dobbiamo eterna gratitudine e devozione: essi sono le divinità del nostro paese, della risurrezione nazionale. (*Vive approvazioni; applausi*).

Presentazione di relazioni.

BORGATTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGATTA. A nome della Commissione permanente di finanze, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Approvazione di eccedenza di impegni per la somma di lire 44,185.20 verificatasi sull'assegnazione del cap. n. 53 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1911-12 concernente spesa facoltativa ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Borgatta di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

VISCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISCHI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Riduzione delle feste civili ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Vischi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per i militari del Corpo Reale equipaggi » (N. 1006-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per i militari del Corpo Reale equipaggi ».

Domando all'onor. ministro della marina se consente che la discussione si apra sul disegno di legge proposto dall'Ufficio centrale.

LEONARDI CATTOLICA, *ministro della marina*. Non ho difficoltà che la discussione si faccia sul testo dell'Ufficio centrale; solamente, quando si tratterà di discutere gli articoli, dirò quali sono le ragioni, per cui nel disegno di legge si trova qualche cosa, che l'Ufficio centrale vuole sia modificato.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 1006-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

La seguente tabella stabilisce, per ciascun grado dei militari del Corpo Reale Equipaggi, il periodo di permanenza massima, trascorso il quale i militari anzidetti, purchè idonei, sono promossi al grado superiore.

La tabella medesima determina altresì, per ciascun grado, il criterio in base al quale ha luogo l'avanzamento al grado superiore, allorchè sia possibile farvi luogo prima della scadenza del periodo di permanenza massima:

GRADI	Permanenza massima — Anni	Criteri per l'avanzamento al grado superiore prima del periodo massimo
Capo di 2 ^a classe . . .	4	Auzianità
Secondo capo	10	Scelta
Sottocapo	6	Id.

Nella categoria «musicanti» l'avanzamento da 2^o capo a capo di 2^a classe ha luogo esclusivamente per concorso, al quale possono essere chiamati anche musicanti di altri gradi o borghesi.

I secondi macchinisti conseguono il grado di primo macchinista, tre quarti per concorso e un quarto per anzianità, dopo quattro anni di permanenza e due di imbarco nel proprio grado, purchè siano stati riconosciuti idonei all'avanzamento in seguito a prova d'esame per concorso o per anzianità.

Restano immutate le disposizioni sancite dall'articolo 13 della legge 6 luglio 1911, n. 647.

È abrogato l'articolo 7 della legge 2 luglio 1911, n. 621.

LEONARDI CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI CATTOLICA, *ministro della marina*. Credo mio dovere dare all'Ufficio centrale ed al Senato qualche spiegazione circa questo comma, del quale io non ho alcuna difficoltà di accettare la soppressione, potendo esso trovar posto in qualche altra legge.

Gli assistenti del Genio navale per le disposizioni vigenti sono militari, quantunque non abbiano un trattamento strettamente militare. Costoro, anzichè essere compresi nella bassa forza del Corpo Reale equipaggi, sono compresi nel Corpo del Genio navale, a differenza di quanto avviene per tutti gli altri sottufficiali, anche per gl'infermieri e gli operai che pure non hanno funzioni strettamente militari.

Ora, questi assistenti, che, ripeto, sono sottufficiali, hanno ripetutamente domandato che fosse loro esteso uno dei benefici che si sono accordati alle altre categorie dei sottufficiali, quale è quello del limite di età di 52 anni, che per essi non esisteva ancora; e l'altro limite del tempo di permanenza nel grado. È questa la ragione per cui gli assistenti del Genio navale sono stati compresi in questo disegno di legge riguardante i sottufficiali.

Io — come ho già detto — sono pronto a dichiarare che per togliere ogni dubbio sono disposto ad accettare la soppressione di questo comma.

Tengo però a manifestare che non ho affatto avuto in animo di dare ad essi un ordinamento diverso da quello che hanno attualmente; e se nella legge riguardante il riordinamento di corpi militari si parla di aggregazione, la parola non vuol dire incorporazione: vuol dire che essi rimangono quel che sono e che solo in quella legge si distingue il corpo degli ufficiali del genio navale da quello degli assistenti, che sono capi di seconda classe, e quindi militari di bassa forza, come gli altri.

Con questa legge si intendeva di estendere agli assistenti del genio navale il beneficio della permanenza limitata a quattro anni nel grado come si concede a tutti i sottufficiali.

Io pregherei perciò l'Ufficio centrale di non

volèrli escludere da questo temperamento benefico.

In ogni modo, vuol dire, che se tale soluzione non è accettata all'Ufficio centrale, si potranno gli assistenti includere in qualche altra legge agli effetti de' miglioramenti che la proposta modifica fa loro perdere.

Non essendo stato messo in grado di darli prima all'Ufficio centrale questi schiarimenti, ho voluto fornirli oggi al Senato.

GRENET, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRENET, *relatore*. Ho chiesto di parlare per ripetere all'onorevole ministro della marina che la ragione che indusse l'Ufficio centrale a proporre la soppressione del comma riguardante gli assistenti del Genio navale non aveva per scopo di escluderli dal beneficio che loro si concede, ma solo che continuassero ad essere nello stesso numero in cui ora sono, e non perdessero, nei rari giorni festivi, quel giusto riposo che loro compete.

Passando sotto una duplice dipendenza, potrebbero avvenire conflitti di attribuzione, e potrebbero essere adibiti a servizi, come la ronda, o le riviste, che torrebbero loro il riposo.

Un'altra ragione vi è, che faceva osservare uno dei membri dell'Ufficio centrale, e cioè che questo beneficio della limitazione della permanenza nel grado di seconda classe, per passare alla prima, poteva essere accordato anche agli assistenti del Genio navale, ed allora avrebbe potuto portare perturbazioni in altre amministrazioni.

Del resto, il ministro può sempre, con una disposizione qualsiasi, trattandosi di una ventina di persone, può sempre trovare il modo di estendere anche ad essi tale beneficio.

LEONARDI CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI CATTOLICA, *ministro della marina*. Il mio pensiero è conforme a quello dell'Ufficio centrale, e cioè che l'ordinamento di questi assistenti non debba subire modifiche.

Dopo questa dichiarazione e dopo le parole pronunciate dal relatore, non ho altro da aggiungere, ed accetto la soppressione del comma.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 1°.
Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

I sottufficiali di tutte le categorie del Corpo Reale Equipaggi che cessano dal servizio per effetto dei limiti d'età stabiliti dall'art. 2 della legge 15 luglio 1906, n. 345, ovvero che lasciano il servizio militare con diritto al massimo della pensione di riposo prevista dall'articolo 8 della legge 2 luglio 1911, num. 621, ricevono, all'atto del loro congedamento, una gratificazione di lire duemila.

Questa disposizione non è applicabile a quei sottufficiali che abbiano maturato il diritto a conseguire il massimo della pensione antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge.

A quei sottufficiali che matureranno tale diritto entro l'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge saranno corrisposti tanti dodicesimi della gratificazione di lire due mila per quanti mesi saranno trascorsi tra l'anzidetta data e quella del loro collocamento a riposo, computando per mese intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.

(Approvato).

Art. 3.

L'articolo 3 della legge 2 luglio 1911, n. 621, è sostituito dal seguente:

« Ai graduati riformati che lasciano il servizio senza aver diritto a pensione sarà concessa una indennità di lire 600 se abbiano compiuto sei anni di servizio militare effettivo, e per ogni anno di servizio in più di sei, lire 100.

« Tale indennità non è cumulabile con quella stabilita dagli articoli 6 e 7 della legge 27 giugno 1901, n. 276; però il graduato potrà optare per il trattamento più favorevole.

LEONARDI CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI CATTOLICA, *ministro della marina*. Una sola osservazione vorrei sottoporre all'attenzione dell'Ufficio centrale.

Per la prima parte dell'articolo non ho nulla da osservare, e sta benissimo che invece di dire « Ai sottufficiali riformati », si dica, come

propone l'Ufficio centrale: « Ai graduati riformati ».

Questa stessa correzione è anche proposta per l'ultimo comma; ma io faccio osservare che le disposizioni dell'art. 7 della legge citata non sono applicabili a tutti i graduati, perchè, a mo' d'esempio, i caporali non possono optare per l'uno o per l'altro trattamento; quindi, lasciando la correzione introdotta dall'Ufficio centrale, non nascerebbero inconvenienti, ma essa in pratica non troverebbe applicazione.

GRENET, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta che pel secondo comma si torni al testo ministeriale.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 3 modificato d'accordo tra il ministro e l'Ufficio centrale, e lo rileggo.

Art. 3.

L'art. 3 della legge 2 luglio 1911, n. 621, è sostituito dal seguente:

« Ai graduati riformati che lasciano il servizio senza aver diritto a pensione sarà concessa una indennità di lire 600 se abbiano compiuto sei anni di servizio militare effettivo, e per ogni anno di servizio in più di sei, lire 100.

« Tale indennità non è cumulabile con quella stabilita dagli articoli 6 e 7 della legge 27 giugno 1901, n. 276; però il sottufficiale potrà optare per il trattamento più favorevole ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 4.

Il totale dei sottufficiali di tutte le categorie, rispetto a quello della forza bilanciata del Corpo Reale Equipaggi, non dovrà oltrepassare la proporzione risultante sulla forza bilanciata al 1° luglio 1912, escluso dal calcolo il personale della categoria furieri, e cioè quella del 15.4 per cento.

(Approvato).

Art. 5.

Le eccedenze numeriche dei sottufficiali che, per effetto della prima applicazione della presente legge, si verificassero in uno degli esercizi finanziari del quinquennio dal 1912-13 al 1917-18 dovranno essere compensate in esercizi successivi del quinquennio medesimo, de-

corso il quale la forza numerica dei sottufficiali dovrà rimanere contenuta nei limiti indicati nell'articolo precedente.

(Approvato).

Art. 6.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare per decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, un testo unico delle leggi riguardanti il personale del Corpo Reale Equipaggi, coordinando le disposizioni della presente legge con le altre che rimangono in vigore.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Approvazione di eccedenza d'impegni per la somma di lire 5,912.32 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 64 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1911-12, concernente spese facoltative » (N. 1034).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione sul disegno di legge: « Approvazione di eccedenza d'impegni per la somma di lire 5,912.32 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 64 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1911-12, concernente spese facoltative.

Ne do lettura:

Articolo unico.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 5912.32, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 64 « Personale di ruolo della Corte dei conti - Indennità di residenza in Roma » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1911-12.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa; e, trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1912-13, durante il periodo di vacanze parlamentari dal 18 marzo al 21 aprile 1913 » (N. 1047).

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il disegno di legge: « Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1912-13, durante il periodo di vacanze parlamentari dal 18 marzo al 21 aprile 1913 ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di darne lettura.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono convalidati i Regi decreti coi quali furono autorizzate le prelevazioni, descritte nell'annessa tabella, dal *fondo di riserva per le spese impreviste*, iscritto al capitolo n. 137 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1912-13.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 GIUGNO 1913

Tabella dei decreti Reali coi quali vennero approvate prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste, durante le vacanze parlamentari dal 18 marzo al 21 aprile 1913.

Data dei Regi decreti	Capitoli del bilancio ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
	Num.	Denominazione	
		Ministero del tesoro.	
6 aprile 1913	112	Rimborso di somme riscosse in eccedenza da comuni, provincie od enti morali	19,000 »
20 marzo 1913	144	Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti, quale differenza fra il saggio normale e quello di favore, ecc.	17,000 »
Id.	181 XXII	Retribuzioni al personale straordinario in servizio temporaneo presso le delegazioni del tesoro	2,000 »
		Ministero degli affari esteri	
17 aprile 1913	13	Spese segrete	60,000 »
6 aprile 1913	36	Missioni politiche e commerciali	115,000 »
Id.	43	Rimpatri e sussidi a nazionali indigenti	25,000 »
		Ministero dell'istruzione pubblica.	
6 aprile 1913	28	Spese per l'assicurazione del personale operaio ecc.	3,200 »
20 marzo 1913	286 bis	Spese per la partecipazione ufficiale del Governo al Congresso internazionale di educazione fisica in Parigi	12,000 »
		Ministero dei lavori pubblici.	
20 marzo 1913	222 ter	Provvedimenti urgenti per ricoveri ed opere indilazionabili in seguito a movimenti franosi in Calabria	95,000 »
		Ministero delle poste e dei telegrafi.	
20 marzo 1913	75	Spese di pigioni per i servizi della posta e del telegrafo	20,000 »
		Ministero di agricoltura, industria e commercio	
17 aprile 1913	206 bis	Spese di qualsiasi genere relative al ricevimento e all'assistenza in Italia della Commissione degli Stati Uniti d'America, incaricata di studiare i sistemi cooperativi di credito rurale in Europa	25,000 »

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« **Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1912-913** » (N. 1048).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione sul disegno di legge: « **Maggiori**

assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1912-913 ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di darne lettura.

BORGATTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni per l'importo di lire 1,094,450, a favore dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1912-13 indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella di maggiori assegnazioni a favore di taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1912-13.

Cap. n.	60. Spese per l'ufficio di presidenza del Consiglio dei ministri	L.	6,000
»	63. Spese di ufficio (Corte dei conti)	»	2,000
»	87. Spese di ufficio delle delegazioni del tesoro (Spese fisse).	»	3,000
»	88. Spese per trasporto fondi e di tesoreria, acquisto di casseforti e recipienti per la conservazione dei valori	»	1,500
»	94. Spese d'ufficio della Zecca (Spese fisse)	»	900
»	97. Assegni di valetudinarietà ai lavoranti di Zecca - Subsidi ai medesimi e loro superstiti - Premi per modelli di nuovi tipi di monete - Spese per la Commissione artistico-tecnico-monetaria istituita con Regio decreto 29 gennaio 1905, n. 27, e per le Commissioni istituite per concorsi relativi all'arte della monetazione e della medaglia, per il Consiglio di cui all'articolo 34 del regolamento, approvato con Regio decreto 4 ottobre 1907, n. 765 e per lavori straordinari	»	2,000
»	99. Scuola dell'arte della medaglia - Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	»	50
»	102. Retribuzioni e compensi agl'impiegati e al personale di basso servizio dell'Amministrazione centrale e provinciale del tesoro ed al personale d'ordine e di servizio delle Regie avvocature erariali per lavori e prestazioni straordinarie - Compensi alle Commissioni di esami - Spese per la Commissione tecnica permanente di cui all'art. 20 del regolamento 30 ottobre 1896, n. 508 - Spese per la Commissione permanente di cui all'articolo 110 del testo unico della		

	legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca approvato con Regio decreto 28 aprile 1910, n. 204 e per compenso al segretario della Commissione stessa »	38,000
»	109. Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio e indennità di trasferimento al domicilio eletto, dovute agli impiegati ed al personale suddetto collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio. »	2,000
»	117. Spese di stampa »	8,000
»	118. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria, legatura di libri e registri »	2,000
»	121. Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri e al personale di basso servizio in attività di funzioni dell'Amministrazione centrale e provinciale »	2,000
Cap. n. 136.	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (articolo 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016) »	1,000,000
»	164. Rimborsi o anticipazioni disposte a favore dei comuni danneggiati dall'eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906 con l'articolo 10 della legge 19 luglio 1906, n. 390, e corrispondenti all'ammontare delle sovrimposte comprese nelle esenzioni temporanee di cui ai comma 3° e 4°, 5° e 6° dell'art. 28 della legge stessa. . . »	10,000
»	225. Compensi per indagini sui rendiconti consuntivi dello Stato eseguite d'incarico della Giunta generale del bilancio »	2,000
»	229. Spese per la Commissione d'esame della situazione degli Istituti di emissione a termine dell'articolo 1 del testo unico di legge 28 aprile 1910, n. 204 . . . »	15,000
	Totale L.	<u>1,094,450</u>

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, si voterà poi a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge dei decreti Reali 6 giugno 1912, n. 724, 30 agosto 1912, n. 1059, 6 settembre 1912, n. 1080, e 6 settembre 1912, n. 1104, emanati in virtù della facoltà attribuita al Governo del Re dalle leggi 12 gennaio 1909, n. 12, e 6 luglio 1912, n. 801. - Conversione in legge del decreto Reale 27 febbraio 1913, n. 331, contenente norme per

l'esecuzione del piano regolatore di Messina e disposizioni varie per i paesi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 » (N. 1032).

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il disegno di legge: « Conversione in legge dei decreti Reali 6 giugno 1912, n. 724; 30 agosto 1912, n. 1059; 6 settembre 1912, n. 1080, e 6 settembre 1912, n. 1104, emanati in virtù della facoltà attribuita al Governo del Re dalle leggi 12 gennaio 1909, n. 12, e 6 luglio 1912, n. 801. - Conversione in legge del Regio decreto 27 febbraio 1913, num. 331, contenente norme per l'esecuzione del piano regolatore di Messina e disposizioni varie per i paesi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 ».

Prego l'on. senatore, segretario, Borgatta di darne lettura.

BORGATTA, segretario, legge:

(V. Stampato N. 1032).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Sono convertiti in legge, con le modificazioni di cui agli articoli seguenti:

a) il Regio decreto 6 giugno 1912, n. 724, che stabilisce le indennità chilometriche dovute agli ufficiali del Genio civile che compiono gite pel servizio dipendente dal terremoto del 28 dicembre 1908, usufruendo di vetture automobili fornite gratuitamente;

b) il Regio decreto 30 agosto 1912, n. 1059, relativo alla proroga dei termini assegnati ai proprietari di aree e di edifici in Messina per le dichiarazioni alla Prefettura ed all'Unione messinese e alla concessione di speciali agevolanze fiscali pel compimento di esse;

c) il Regio decreto 6 settembre 1912, n. 1080, relativo all'approvazione delle norme tecniche ed igieniche obbligatorie per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni degli edifici pubblici e privati nei comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 e di altri precedenti, in sostituzione di quelle approvate col Regio decreto 18 aprile 1909, n. 193;

d) il Regio decreto 6 settembre 1912, n. 1104, col quale viene istituito, nel Consiglio superiore dei lavori pubblici, uno speciale Comitato per l'esame dei progetti di opere pubbliche da costruirsi nei comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 e per l'esame delle questioni relative alle norme tecniche ed igieniche obbligatorie nei comuni medesimi.

(Approvato).

Art. 2.

L'art. 1 del Regio decreto 30 agosto 1912, n. 1059, è così modificato:

I termini di cui all'art. 10, primo, secondo e terzo comma, ed all'art. 13 nel caso contem-

plato dalla lettera a della legge 28 luglio 1911, n. 842, sono prorogati fino a tutto il 30 novembre 1912.

(Approvato).

Art. 3.

All'art. 2 del Regio decreto 30 agosto 1912, n. 1059, è aggiunto il seguente comma:

Tutti gli atti relativi a regolamento di condominio che, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra citate, siano stati notificati anteriormente alla pubblicazione del presente decreto, sono depositati a cura delle parti interessate non più tardi di tre mesi dalla data in cui entrerà in vigore la legge che approva il decreto stesso. In mancanza di tale deposito, qualunque atto interceduto fra condomini resterà, nei riguardi del consorzio o di altro Istituto mutuante, improduttivo di effetto.

(Approvato).

Art. 4.

L'art. 3 del Regio decreto 6 settembre 1912, n. 1104, è così modificato:

Il Comitato è parificato ad una sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Esso è presieduto da un presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ed è composto di quattro ispettori superiori del Genio civile in servizio attivo, del direttore generale dell'Amministrazione civile presso il Ministero dell'interno, e di quello dei servizi speciali presso il Ministero dei lavori pubblici.

Il resto identico.

(Approvato).

Art. 5.

È convertito in legge, con le modificazioni di cui agli articoli seguenti, il decreto Reale 27 febbraio 1913, contenente norme per l'attuazione del piano regolatore di Messina e disposizioni varie pei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

(Approvato).

Art. 6.

All'art. 8 del suddetto Regio decreto 27 febbraio 1913 è sostituito il seguente:

Quando la seconda gara sia andata deserta o sia decaduto l'acquirente, il comune bandisce

una terza gara, aperta a tutti, sulla base dello stesso prezzo e con la medesima procedura.

Trascorsi i tre mesi dalla eventuale diserzione o decadenza anche di quest'ultima, ove nel frattempo il comune, sempre in base al prezzo minimo iniziale, non abbia concluso trattative private o non siasi reso diretto acquirente del comparto, i beni tutti in esso compresi passano all'Unione Messinese.

Il passaggio non ha luogo qualora i proprietari abbiano nel frattempo fatto constare il loro accordo nelle forme di cui all'art. 4.

(Approvato).

Art. 7.

All'art. 11 del suddetto decreto Reale 27 febbraio 1913 è sostituito il seguente:

I proprietari i di cui beni sono stati espropriati o passarono all'Unione Messinese a norma dei precedenti articoli, conservano il diritto al mutuo e la facoltà di costruire su di un'altra area nell'ambito del piano regolatore, tenuto presente il disposto dell'art. 22 Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1479, modificato dall'articolo 3 della legge 6 luglio 1912, n. 801.

Dalla data della notifica del decreto di espropriazione o di passaggio all'Unione Messinese, decorrono tanto per gli espropriati o passati all'Unione di cui sopra, quanto per lo acquirente o i proprietari che si siano messi d'accordo, i termini di cui agli articoli 10 e 16 della legge 28 luglio 1911, n. 842.

(Approvato).

Art. 8.

Il primo comma dell'art. 16 del suddetto Regio decreto 27 febbraio 1913 è così modificato:

All'art. 51 della legge 28 luglio 1911, n. 842, è sostituito il seguente:

Sui proventi dell'addizionale, di cui all'articolo 1 della legge 28 luglio 1911, n. 842, è autorizzata la spesa di lire un milione per la costruzione di case economiche nell'ambito del piano regolatore del centro urbano di Reggio Calabria.

(Approvato).

Art. 9.

L'art. 24 del suddetto Regio decreto è così modificato:

Sono abrogati gli articoli 5 e 6 delle norme per l'esecuzione del piano regolatore di Messina approvate col Regio decreto 31 dicembre 1911.

(Approvato).

Art. 10.

Nelle località della provincia di Messina indicate nella tabella annessa all'art. 3 del Regio decreto 15 luglio 1909, n. 542, convalidato con la legge 21 luglio 1910, n. 579, e modificato con la legge 21 luglio 1911, n. 840, è consentito di utilizzare gli avanzi degli edifici esistenti per ricovero di animali, per depositi, per piccole operazioni agricole o di pesca, purchè tali usi, in caso di rovina del fabbricato, non importino se non danni materiali.

Il prefetto, su conforme parere del competente ufficio del Genio civile, può, in seguito a domanda degli interessati, concedere a coloro i quali dimostrino di non potersi altrimenti provvedere di abitazione, sia di eseguire riparazioni provvisorie in legname alle case esistenti, che di erigere ricoveri di carattere provvisorio per una temporanea dimora che non può eccedere la durata di tre anni. Tali concessioni si intendono subordinate alla condizione che siano osservate le prescrizioni delle norme tecniche obbligatorie nei comuni colpiti dal terremoto, approvate con Regio decreto 6 settembre 1912, n. 1080.

(Approvato).

Art. 11.

Il Governo del Re è autorizzato ad introdurre nel testo unico di legge di cui all'articolo 19 della legge 6 luglio 1912, n. 801, le modificazioni ed aggiunte per coordinare e mettere in armonia le disposizioni vigenti con le attuali esigenze dei paesi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1898.

Tale testo unico sarà approvato con decreto Reale da presentarsi al Parlamento per la conversione in legge.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge per l'applicazione della tassa sugli spiriti » (N. 1023).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Modificazioni alla legge per l'applicazione della tassa sugli spiriti ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura di questo disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 1023).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FOÀ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOÀ. Nell'occasione, in cui si è discusso della conversione in legge di un decreto che riguardava la tassa degli spiriti, io ebbi a raccomandare all'onor. ministro delle finanze di aver riguardo allo stato dei gabinetti scientifici che, in seguito soprattutto alla legge vantaggiosa per le finanze dello Stato, venivano a soffrire dell'elevamento notevole del prezzo dell'alcool, al punto che oggi noi siamo obbligati a pagare sei franchi al litro l'alcool assoluto di cui abbiamo necessità per le nostre ricerche; così anche negli ospedali e nelle Opere pie.

L'onor. ministro ha promesso che avrebbe preso in considerazione la mia raccomandazione, ed io lo ringrazio per avere introdotto in questo disegno di legge l'art. 8 con cui si mira ad avvantaggiare gli istituti scientifici e le opere di sanità. Mi permetto solo di rilevare la forma di quest'art. 8, in cui è detto che, con decreto del ministro delle finanze, potrà essere accordata l'esenzione dalla tassa, previa denaturazione nei modi stabiliti nello stesso decreto ecc. Io prendo in parola l'onor. ministro, ma spero che questo « potrà », che è una forma dilazionaria, diverrà una forma attuale e precisa.

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *ministro delle finanze*. Debbo ringraziare l'on. senatore Foà, perchè è stato veramente lui che mi ha posto sotto gli occhi gli inconvenienti che nascevano per il prezzo troppo alto dello spirito. Posso completamente tranquillizzarlo sulla parola « potrà »: questo è

un articolo di esenzione; ora trattandosi di un articolo di esenzione, bisogna che il Governo abbia la facoltà di applicarlo, quando riscontri esistere tutte le circostanze per le quali questa esenzione è stabilita. Non è possibile lasciare indisciplinata una esenzione che potrebbe domani portare ad inconvenienti gravissimi. Questa parola quindi si riferisce a quell'esame che dovrà fare il Governo per vedere se concorrono veramente le condizioni necessarie per accordare l'esenzione. Riscontrato che queste condizioni esistono, il Governo avrà l'obbligo di concedere l'esenzione.

FOÀ. Prendo atto e ringrazio l'on. ministro.

CIAMICIAN, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAMICIAN, *dell'Ufficio centrale*. A proposito dell'articolo 8 di questo disegno di legge, vorrei pregare l'onorevole ministro di dire come intende che avvenga la denaturazione per l'alcool destinato ai laboratori di chimica. Per la conservazione di preparati anatomici la questione è di secondaria importanza, perchè questi preparati si possono conservare nel formolo. Ma in chimica noi adoperiamo lo spirito, specialmente come solvente; ora, qualunque aggiunta a scopo di denaturazione renderebbe l'alcool inservibile per i nostri usi.

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *ministro delle finanze*. Lo scopo dell'articolo 8 è quello di favorire in tutti i modi gli studi scientifici. Siccome si tratta di una materia che può avere diverse applicazioni, e così diverse forme di esecuzione, è lasciato al prudente arbitrio del Governo di stabilirne la forma.

Quando si tratta di un gabinetto scientifico che domanda l'esenzione della tassa avendo necessità di spirito puro, noi deferiamo all'altissima competenza degli scienziati che appartengono a questi gabinetti di stabilire in quale forma loro occorra lo spirito. Abbiamo in essi la più illimitata fiducia: e ad essi ci rimetteremo completamente. Esamineremo quindi le domande con la più larga benevolenza.

CIAMICIAN, *dell'Ufficio centrale*. Ringrazio l'on. ministro.

FRASCARA, *relatore*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRASCARA, *relatore*. L'Ufficio centrale ha approvato integralmente il progetto di legge, riconoscendo che l'on. ministro con le proposte disposizioni ha il lodevole scopo di migliorare l'esazione di una tassa fra le più giuste e razionali. L'imposta sulla fabbricazione degli spiriti ha una storia parlamentare lunghissima e s'avvia ora con le ultime leggi emanate e con questa al suo assetto normale.

Dopo l'aumento dell'aliquota di lire 200 a 270 per ettolitro anidro, l'imposta avrebbe dovuto rendere oltre 100 milioni all'anno, invece rende meno della metà a causa specialmente delle numerose e artificiosissime frodi. Noi non possiamo quindi che elogiare il progetto dell'on. ministro che tende a combatterle e speriamo che egli vorrà continuare a vigilare energicamente affinché il prodotto della tassa sia il più alto possibile nell'interesse del bilancio dello Stato.

A ottenere il maggior gettito gioveranno certamente le disposizioni proposte circa la vigilanza delle fabbriche, la circolazione degli spiriti, la loro denaturazione, e la riduzione degli abbuoni e cali. L'imposta è tuttavia di difficile e complicata esazione anche perchè essa non viene pagata direttamente dai consumatori, ma sibbene pel tramite dei distillatori e rivenditori.

La Giunta generale del bilancio alla Camera dei deputati propose un ordine del giorno che invitava il Governo a presentare al più presto un progetto per l'assetto definitivo di quest'imposta. L'Ufficio centrale ha pensato se non fosse il caso di associarsi a quell'ordine del giorno, ma, visto che questo progetto di legge modifica già in molti punti le norme attuali, ha opinato che sia meglio soprassedere alquanto e sperimentare quali saranno i frutti delle nuove disposizioni. Senza presentare un ordine del giorno, l'Ufficio centrale raccomanda all'onorevole ministro di seguire con vigile attenzione l'andamento dell'imposta, che colpisce un genere di consumo voluttuario, in gran parte antighienico, ed è conforme ai dettami della pubblica economia.

Vedrà il Governo quando sarà opportuno di provvedere a nuove riforme legislative. (*Approvazioni*).

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *ministro delle finanze*. Ringrazio vivamente l'onorevole relatore, non soltanto per la sua perspicua relazione, ma anche per le parole benevole, con le quali raccomanda il progetto di legge all'approvazione del Senato.

Si tratta di un disegno di legge che è destinato ad impedire le frodi che si verificavano in larga misura.

Quando ebbi l'onore di assumere il Ministero delle finanze, rimasi impressionato come questo cespite d'entrata, che doveva avere una grande importanza per l'erario dello Stato, fruttasse pochi milioni, mentre ne doveva dare molti di più.

In quel tempo accadde delle frodi, tanto che ebbi l'onore di dichiarare alla Camera che io mi proposi tutto quel che occorreva per ovviare a questi inconvenienti. Anzitutto occorre perseguire, senza riguardo, coloro che si erano resi rei di frode, ed i processi avvenuti a Roma ed a Napoli possono assicurare il Senato che questa azione energica è stata esercitata, perchè ritengo che quando si scoprono delle frodi si debbano colpire i frodatori non solo per la colpa commessa, ma anche perchè con questo mezzo si dà un monito a coloro che esercitano questa turpe industria e si dimostra che lo Stato sarà inesorabile nel colpire i malversatori del pubblico danaro.

Le frodi dunque furono perseguitate; ma questo non bastava, ed allora presi impegno innanzi al Parlamento di presentare dei disegni di legge che avessero specialmente per scopo di ridurre la possibilità delle frodi alla minor quantità possibile, e questi provvedimenti si componevano di due parti, una delle quali era di rinforzare il personale, perchè non era più possibile andare avanti con un personale che per le tasse di fabbricazione noi avevamo fin da venti anni fa, quando queste rendevano il terzo di quello che rendono ora, e non si poteva pretendere da questa gente omai invecchiata che la sorveglianza fosse perspicua e sufficiente.

Quindi io ho presentato un progetto di legge che fu approvato dalla Camera e dal Senato per riorganizzare tutto il servizio della sorveglianza, che era impari allo scopo che si do-

veva proporre. Oltre a questo ho presentato il disegno di legge che adesso sta dinanzi al Senato, e che tende a riparare i punti più deboli: nelle mura di questo sistema di tassazione si erano formate delle falle per cui passavano i frodatori.

Naturalmente, non pretendo di avere con questo disegno di legge chiuso tutte le porte ai frodatori, ma io mi lusingo, ed ho piacere di vedere che il relatore è d'accordo con me, mi lusingo - ripeto - che questi nuovi provvedimenti valgano a frenare i frodatori ed impedir loro di venire a prendere i denari dalle casse dello Stato.

Convengo poi perfettamente con l'onor. relatore che in questa materia occorre andare adagio nel ritoccare le leggi.

Come dicevo avanti alla Camera, quando accettai l'ordine del giorno che in quel Consesso era proposto, il sogno del Governo era quello di avere leggi organiche che siano chiarissime nel loro testo, e siano in grado di provvedere a tutte le contingenze che le leggi si prefiggono; ma il Governo comprende d'altra parte come sia pericoloso di ritoccare troppo di frequente queste leggi e prima che un esperimento di esse non sia stato fatto. Quindi anche alla Camera, nell'accettare in massima il concetto fondamentale di provvedere alla regolamentazione delle imposte sugli spiriti, tuttavia dichiarai che bisognava lasciare che le leggi avessero un periodo di applicazione tale da poterne trarre un ammaestramento che valga a darci provvedimenti sicuri; e in questo senso, ripeto al Senato che l'ordine del giorno della Camera è collegato a questa doppia dichiarazione che ho fatto, e cioè che s'intende rendere ragione al principio di volere una legge organica generale la quale riassume tutte le legghine che si sono fatte in questa materia, ma occorre altresì che questa legge organica si faccia a ragion veduta, e bisogna attendere che le leggi che si son fatte per provvedere a questi servizi abbiano potuto dare il loro frutto.

In sostanza, lo scopo che si propone la legge è quello di impedire il più possibile la frode. Ora, io ho constatato (e lo constatò pure il relatore della Giunta del bilancio) che il prodotto di questo cespite è notevolmente aumentato; in parte questo maggior prodotto proviene dall'aumento fatto all'antica tassa, ma

in gran parte anche è prodotto dalla maggiore vigilanza che in questo campo si fa.

Io vivo nella fermissima fiducia che la legge, che ora è sottoposta all'esame del Senato, otterrà il risultato che il Governo si propone, e, più ancora che la legge, otterrà questo effetto la oculata, pertinace e continua vigilanza di coloro che a questa vigilanza sono delegati, cosicchè la tassa renderà non soltanto quello che realmente deve dare, ma si avrà l'effetto di vederne il reddito grandemente aumentato. (*Approvazioni*).

Io ho poi il fermo convincimento che lo Stato deve ciò fare, perchè, così facendo, non solo farà rendere alla tassa quello che giustamente deve rendere, ma eviterà il pericolo che, per colmare le lacune di questa tassa, si debba gravare la mano su altre classi di contribuenti.

La persecuzione di queste frodi non è soltanto un male materiale, ma anche un male morale e sociale, che si deve in ogni modo combattere, ed io confido che il Senato, per le ragioni che ho esposto, vorrà dare il suo voto favorevole a questo disegno di legge. (*Approvazioni generali e vivissime*).

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Nel testo unico delle leggi sugli spiriti, approvato con Regio decreto del 16 settembre 1909, n. 704, sono introdotte le modificazioni contenute nell'annessa tabella A, che forma parte integrante della presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Gli abbuoni di cui attualmente fruiscono le fabbriche di seconda categoria, fornite di misuratore meccanico ed esercitate da Società cooperative di proprietari e coltivatori di fondi legalmente costituite, sono concessi fino al limite di una produzione di 500 ettanidri per ciascun esercizio finanziario, oltre il qual limite è accordato l'abbuono normale.

Per godere di questo beneficio e delle altre agevolzze accordate alle Società cooperative

dalla legge sulla tassa di fabbricazione degli spiriti, le Società medesime devono essere costituite di non meno di dieci soci residenti nella stessa provincia, e la fabbrica deve essere direttamente esercitata dalla Cooperativa e posseduta da essa in base a regolare atto di acquisto, debitamente registrato in data anteriore all'attivazione della fabbrica stessa.

Qualora una persona sia iscritta contemporaneamente a due o più Cooperative, queste saranno ritenute, agli effetti di cui sopra, come unica cooperativa.

(Approvato).

Art. 3.

L'abbuono per cali di affinazione e di giacenza concesso dal secondo comma dell'art. 9 del testo unico di leggi, nel caso di immissioni in consumo nell'interno del Regno, allo spirito destinato alla preparazione del cognac, è stabilito nella misura del 12 per cento della tassa di cui il detto spirito è gravato, dopo quattro anni di giacenza in deposito, e viene aumentato del 3 per cento della tassa medesima per ogni anno successivo fino al dodicesimo.

(Approvato).

Art. 4.

Resta ferma la concessione di cui al penultimo comma dell'art. 13 del citato testo unico di leggi, relativa all'istituzione di speciali depositi, assimilati ai doganali di proprietà privata, per gli zuccheri gravati della tassa di fabbricazione e destinati alla preparazione del vermut e dei liquori.

(Approvato).

Art. 5.

La disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 14 del testo unico di leggi è applicabile anche agli spiriti esteri, aggiunti, in presenza degli agenti della finanza, alle frutta esportate.

(Approvato).

Art. 6.

La disposizione dell'art. III della tabella A, annessa al R. decreto 27 novembre 1910, n. 824, convalidato con la legge 23 giugno 1912, n. 643, circa la misura della imposta per lo spirito

impiegato nell'industria dell'aceto, è applicabile allo spirito impiegato in detta industria dal 25 settembre 1910.

(Approvato).

Art. 7.

Saranno ritenuti di contrabbando i prodotti, che, assoggettati ai vincoli della circolazione e del deposito, in virtù della presente legge, non siano posti nelle condizioni da essa stabilite nel termine di due mesi dalla sua attuazione.

(Approvato).

Art. 8.

Con decreto del ministro delle finanze potrà essere accordata l'esenzione da tassa, previa denaturazione nei modi da stabilirsi con lo stesso decreto, per lo spirito adoperato negli Istituti scientifici di istruzione, nei pubblici musei e negli ospedali, esclusivamente a scopo scientifico e sanitario.

(Approvato).

Art. 9.

È data facoltà al Governo del Re di rivedere e coordinare in nuovo testo unico le disposizioni della presente legge con quelle delle leggi precedenti in materia di tassa sugli spiriti nelle parti tuttora in vigore.

(Approvato).

TABELLA A.

N. 1. — *Ai due ultimi alinea dell'art. 2 sono sostituiti i seguenti:*

È fatto obbligo alle fabbriche e agli opifici di rettificazione di sottoporre a denaturazione, col denaturante generale o con altri mezzi che venissero stabiliti dal Ministero delle finanze allo scopo di impedirne l'uso come sostanze alimentari, i residui della distillazione e della rettificazione degli spiriti, qualunque sia la materia dalla quale questi provengano.

Col regolamento sarà stabilita la quantità minima di residui che deve essere presentata alla denaturazione rispetto alla quantità di spirito rettificato.

Sui residui denaturati non è dovuta la tassa. Sulle quantità, per le quali la denaturazione sia resa obbligatoria, non sono corrisposti gli abbucati di cui all'art. 18.

N. 2. — *Al secondo comma dell'art. 3 è aggiunto il seguente inciso:*

È sempre in facoltà del ministro delle finanze di prescrivere che, in diretta e stabile comunicazione con gli apparecchi di distillazione, muniti o no di misuratore, sia collocato un recipiente collettore chiuso a cura della finanza, nel quale venga a raccogliersi tutto lo spirito prodotto. Col regolamento saranno stabilite le norme da seguire in questo caso nella determinazione della quantità del prodotto da sottoporre a tassa.

N. 3. *Ai tre ultimi alinea dell'art. 3 sono sostituiti i commi seguenti:*

La quantità di spirito prodotta e soggetta a tassa può essere eccezionalmente determinata in base alla produttività dei lambicchi per ogni giornata di lavorazione per le fabbriche di seconda categoria che soddisfacciano alle seguenti condizioni:

a) siano provvedute di un solo apparecchio a fuoco diretto, costituito da un lambicco semplice, murato o altrimenti fissato stabilmente nel fornello e di capacità non superiore a due ettolitri;

b) non producano più di tre ettolitri di alcool anidro in un anno.

È in facoltà del ministro delle finanze di disporre che le fabbriche le quali si trovino nelle dette condizioni siano tassate in base alla produttività per ogni cotta, applicando all'apparecchio di distillazione uno speciale strumento contatore del numero delle cotte fatte. Alle fabbriche così tassate sono applicabili tutte le disposizioni a cui sono sottoposte quelle tassate in base alla produttività giornaliera dei lambicchi.

La quantità di tre ettolitri, stabilita come massimo della produzione annua, non può essere superata con lo stesso apparecchio neppure nel caso che questo passi, nel corso dell'anno, in proprietà di altri, o che dal proprietario ne sia, in qualsiasi forma, ceduto l'uso ad altri.

Alle fabbriche non munite di misuratore meccanico, alle quali sia applicato il recipiente collettore di cui al secondo comma del presente articolo e che si sottopongano al pagamento della tassa in base alla quantità di prodotto effettivamente ottenuta, sono concessi gli abbuoni nelle stesse misure stabilite per quelle munite di misuratore.

N. 4. — *L'ultimo comma dell'articolo 4 è abrogato.*

N. 5. — *All'articolo 5 sono aggiunti i seguenti commi:*

In ogni fabbrica o opificio di rettificazione deve essere tenuto dal fabbricante o rettificatore un registro delle lavorazioni, fornito dall'amministrazione, nel quale, di mano in mano che sono effettuate le singole operazioni, deve esserne fatta annotazione, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento, affinché dal registro risulti in ogni momento la quantità e la specie delle materie prime esistenti nella fabbrica o nell'opificio e di quelle messe in lavorazione, il numero e la specie delle operazioni compiute e lo stato di quelle in corso.

Possono essere esonerate dalla tenuta del registro le fabbriche ammesse al pagamento della tassa in base alla produttività dei lambicchi per giornata o per cotta.

La mancanza o la negata presentazione del registro o la tenuta irregolare di esso sono punite con multa non minore di lire 100, né maggiore di lire 1000.

N. 6. — *Il quarto comma dell'articolo 6 è modificato come segue:*

Per essere ammessi al pagamento della tassa a rate quindicinali posticipate i fabbricanti, che ne abbiano fatta richiesta, devono prestare una cauzione corrispondente al presunto ammontare della tassa per la lavorazione di un bimestre.

N. 7. — *L'articolo 12 è modificato come segue:*

Il trasporto di spiriti non denaturati, in quantità superiore a cinque litri, è soggetto in tutto il Regno a bolletta di legittimazione.

Il deposito di spiriti non denaturati in quantità superiore a 20 litri è soggetto a denuncia ed alla vigilanza degli agenti di finanza, nonché alla tenuta del registro di carico e scarico, in base al quale potranno essere rilasciate bollette di legittimazione.

Sono esenti da ogni vincolo, tanto nella circolazione quanto nel deposito, i liquori e le bevande alcooliche contenuti in bottiglie di capacità non superiore a due litri, chiuse a macchina con tappo e con capsula metallica portante impressa l'indicazione della ditta fabbricante e del comune ove esiste la fabbrica.

N. 8. — *Ai comma 2° e 3° dell'articolo 13 è sostituito il seguente:*

La ricchezza alcoolica del vino naturale impiegato per la fabbricazione dei vini tipici è ritenuta di gradi 11.

Al comma penultimo dello stesso articolo 13 è sostituito il seguente:

Ai fabbricanti di vermut e di liquori o altre bevande alcooliche, che ne facciano domanda, è concesso d'istituire speciali depositi, assimilati ai doganali di proprietà privata, di spiriti gravati della tassa di fabbricazione, prestando cauzione nella misura di un decimo della tassa stessa, e di preparare il vermut, i liquori o le bevande alcooliche sotto la sorveglianza dell'Amministrazione finanziaria, allo scopo di conseguire, pei prodotti esportati all'estero, l'abbuono dell'intera tassa sullo spirito effettivamente adoperato nella preparazione.

N. 9. — *Nell'articolo 14, primo comma, alle parole:* è concesso l'abbuono o l'accreditamento corrispondente al 90 % della intera tassa, ecc. *sono sostituite le parole:* è concesso l'abbuono o l'accreditamento dell'intera tassa, ecc.

Il secondo comma dello stesso articolo 14 è modificato come segue:

Sugli spiriti prodotti all'interno ed esportati all'estero in natura, è concesso l'abbuono o l'accreditamento della tassa di cui sono effettivamente gravati.

È concesso tuttavia l'abbuono dell'intera tassa fino al limite complessivo di 100,000 ettanidri agli spiriti di vino e di vinaccia esportati all'estero in natura, compreso il cognac estratto dai depositi di cui all'articolo 9 anche prima della scadenza del termine minimo di giacenza.

N. 10. — *L'articolo 15 è modificato come segue:*

Nel caso d'incendio o comunque di perdita, per forza maggiore, di spirito o di cognac esistente in magazzino vincolato alla finanza, è accordato lo sgravio della tassa che effettivamente grava sul prodotto di cui sia debitamente giustificata la distruzione senza colpa dell'esercente.

N. 11. — *L'articolo 20 è modificato come segue:*

La denaturazione può effettuarsi soltanto presso le distillerie di spiriti e gli opifici di rettificazione, soggetti alla vigilanza permanente della finanza.

È fatta eccezione a questa regola per la denaturazione con denaturanti speciali ammessi per determinate industrie, la quale può essere effettuata, sotto vigilanza, presso lo stabilimento industriale interessato, osservate le norme di cui all'articolo 7 per il passaggio degli spiriti da denaturare dalle distillerie, dagli opifici di rettificazione o dai depositi vincolati a tassa, allo stesso stabilimento.

Gli spiriti denaturati con denaturanti speciali presso le distillerie o gli opifici di rettificazione non possono essere ceduti se non agli stabilimenti che esercitano l'industria a favore della quale sia stato ammesso l'uso degli stessi denaturanti.

Non è ammessa la denaturazione di spiriti in quantità minore di dieci ettolitri per volta. Il ministro delle finanze può fare eccezioni a questa disposizione per la denaturazione con denaturanti speciali.

Lo spirito da denaturare per servire a scopo d'illuminazione, di riscaldamento, o di forza motrice deve essere di ricchezza alcoolica non inferiore a 90 gradi.

Per lo spirito destinato ad usi industriali che consentano un grado alcoolico inferiore, ne sarà stabilito il limite con decreto ministeriale, secondo le esigenze delle diverse industrie.

Le operazioni di denaturazione devono essere sempre eseguite in presenza di almeno due agenti della finanza di differente grado e categoria e in locali distinti e separati da quelli destinati alla fabbricazione, alla rettificazione o al deposito di spiriti puri. Il ministro delle finanze può, inoltre, ordinare che la denaturazione sia fatta mediante speciale apparecchio denaturatore, restando in questo caso a carico dell'interessato la spesa per la provvista dei recipienti e di quant'altro sia necessario per la installazione e il funzionamento del detto apparecchio.

Gli spiriti denaturati, quando non siano immediatamente adoperati, alla presenza degli agenti di vigilanza, per l'uso al quale sono destinati, devono essere immessi, appena compiuta l'operazione di denaturazione, in apposito locale, dal quale non possono estrarsi che per essere direttamente messi in commercio o impiegati nella rispettiva industria.

Le spese per le operazioni di denaturazione sono a carico degli interessati.

N. 12. — *L'art. 21 è modificato come segue:*

Le controversie sulla qualificazione dei liquidi alcoolici e delle materie prime agli effetti della presente legge saranno definite seguendo la procedura stabilita dal testo unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali, approvato con Regio decreto del 9 aprile 1911, n. 330.

N. 13. — *All'ultimo comma dell'art. 23 è aggiunto il seguente inciso:*

Nel caso che nei detti locali esista il solo apparecchio o parte di esso non denunciato e verificato dall'ufficio, senza la contemporanea presenza di materie prime o di prodotti, si applicherà una multa non minore di lire 100 né maggiore di lire 1000.

N. 14. — *All'art. 25 è aggiunto il seguente comma:*

Nei casi di lavorazione eseguita in tempi o modi diversi da quelli specificati nella dichiarazione di lavoro delle fabbriche tassate in base alla produttività dei lambicchi per giornata o per cotta, oltre alla multa proporzionale stabilita dal precedente alinea, è dovuta una multa fissa non minore di lire 20, né maggiore di lire 200.

N. 15. — *L'art. 29 è modificato come segue:*

Se vengono presentati per la reimportazione, dichiarandoli come esteri, vini conciatati con spirito nel Regno ed esportati con abbuono della tassa o della sopratassa, il dichiarante, oltre al pagamento del dazio proprio del vino e al rimborso della somma abbonata, è tenuto alla corresponsione di una multa non minore del doppio né maggiore del decuplo di detta somma.

Se l'abbuono non è stato ancora effettuato, viene rifiutato e si riscuote, oltre il dazio, la multa dal doppio al decuplo della somma che si sarebbe dovuta abbonare.

Nel caso di reimportazione come sopra, senza falsa dichiarazione di origine, deve essere recuperato l'ammontare della tassa o della sopratassa abbonata, se l'abbuono è stato già effettuato; nel caso contrario, l'abbuono è rifiutato. Sugli stessi vini si riscuote inoltre il dazio doganale loro proprio, quando non ne sia concessa la reimportazione in franchigia in virtù

delle disposizioni emanate ai sensi dell'art. 4 della legge 7 aprile 1898, n. 110.

N. 16. — *Al 1° comma dell'articolo 30 sono sostituiti i seguenti:*

Il deposito, non denunciato, di spiriti non denaturati, in quantità maggiore di 20 litri, è punito con le pene stabilite dalla legge doganale per il contrabbando.

Le stesse pene sono applicabili alla circolazione di spiriti non denaturati o di liquori o bevande alcooliche, senza bolletta di legittimazione o con bolletta di legittimazione non più valida o insufficiente, nei casi in cui la bolletta è prescritta dall'articolo 12 della presente legge.

Se nella verifica di depositi di spiriti liberi di tassa e non denaturati si trovano eccedenze in confronto del registro di carico e scarico o comunque non giustificate da regolari bollette di legittimazione intestate all'esercente del deposito, le quantità eccedenti o non legittimate sono considerate di contrabbando.

Indipendentemente dalla applicazione delle pene suindicate per la giacenza non giustificata di spiriti nel deposito, la mancanza o la negata presentazione del registro di carico e scarico è punita con multa non minore di lire 50 né maggiore di lire 500.

N. 17. — *All'articolo 32 è sostituito il seguente:*

Le trasgressioni alle prescrizioni dei commi 2° e 3° dell'art. 5 sono punite con multa da lire 100 a lire 300.

Le contravvenzioni non previste dagli articoli precedenti e le infrazioni alle discipline stabilite per regolamento sono punite con multa da lire 10 a lire 100.

Entro questi limiti potrà col regolamento essere determinata la misura della multa per alcune fra le contravvenzioni e infrazioni di cui sopra.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per riordinamento degli stabilimenti salifero-balneari di Salsomaggiore ». (N. 1037).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedi-

menti pel riordinamento degli stabilimenti salifero-balneari di Salsomaggiore ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. *Stampato N. 1023*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale, ed avverto che l'Ufficio centrale propone il seguente ordine del giorno:

« Il Senato invita il Governo a voler completare le disposizioni per il riordinamento degli stabilimenti salifero-balneari di Salsomaggiore colla concessione del massimo sussidio governativo per la immediata costruzione, già deliberata dalla provincia di Parma, di una tramvia elettrica a trazione aerea da quegli stabilimenti sino alle stazioni ferroviarie di Borgo San Donnino e di Parma ».

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *ministro delle finanze*. L'ordine del giorno formulato dall'Ufficio centrale è il naturale complemento del grandissimo amore col quale la Commissione stessa, e specialmente l'onor. Mariotti (che ha scritto una magnifica relazione), hanno studiato l'argomento che forma il tema del disegno di legge in discussione.

L'Ufficio centrale è partito dal concetto che tutto quello che può rendere più grandiose queste nostre terme di Salsomaggiore (che hanno fama mondiale, e che attendono un avvenire di prosperità, ora circoscritto per tante circostanze, fra le quali la mancanza per i passeggeri di mezzi di comunicazione rapidi e convenienti dalla stazione di Borgo S. Donnino a Salsomaggiore) debba essere fatto.

Il concetto contenuto nell'ordine del giorno è consono allo scopo che la legge si propone. Però, io farei una osservazione più di forma che di sostanza: quest'ordine del giorno invoca la concessione del massimo sussidio governativo per la immediata costruzione di una tramvia deliberata dalla provincia di Parma; quindi, è argomento non di mia competenza, ma di competenza del collega dei lavori pubblici.

Prego pertanto l'Ufficio centrale, anche per un riguardo verso il mio collega assente, di voler convertire quest'ordine del giorno in raccomandazione, dietro impegno assoluto da parte mia, impegno che prendo con piacere, di fare

ogni sforzo presso il collega dei lavori pubblici, onde il sussidio, che deve accordare a questa ferrovia, sia in misura tale da permetterle di procedere regolarmente; perchè è anche interesse del Governo che Salsomaggiore prenda il massimo sviluppo possibile, e che l'affluenza dei viaggiatori sia sempre favorita. Non dubito perciò che il collega dei lavori pubblici consentirà al contenuto di quest'ordine del giorno. (*Approvazioni*).

MARIOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI, *relatore*. Anche a nome dei colleghi dell'Ufficio centrale, dichiaro che accetto di buon grado di convertire l'ordine del giorno in raccomandazione, certo che l'on. ministro delle finanze otterrà dal collega dei lavori pubblici questo concorso, che è necessario per dare alla stazione termale di Salsomaggiore il massimo sviluppo. (*Bene*).

PRESIDENTE. Essendo stato convertito in raccomandazione l'ordine del giorno, non occorre metterlo in votazione.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Al Governo del Re è data facoltà di riscattare nel termine di un anno l'esercizio dei Regi stabilimenti salifero-balneari nel comune di Salsomaggiore e dell'annessa miniera « Salsomaggiore I » ora in gestione della Società G. Dalla Rosa, G. Corazza e C., giusta l'atto 23 marzo 1875, e gli addizionali successivi.

Alla Società esercente sarà corrisposta, a titolo d'indennità pel riscatto, una somma uguale a tante annualità quanti saranno gli anni di concessione ancora da decorrere alla data in cui il riscatto si effettuerà.

Tale somma sarà calcolata valutando ogni annualità nella cifra risultante dalla media dei redditi annuali netti accertati, al nome della Società stessa, agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, nel decennio 1904-913, riportandone il complessivo ammontare al valore attuale, alla decorrenza del riscatto, sotto deduzione in ragione composta degli interessi legali commerciali.

Nella somma d'indennità così calcolata e liquidata s'intende compresa e soddisfatta qualsiasi ragione di risarcimento o di compenso; e non si terrà conto di alcuna domanda di maggiore indennizzo, che a qualsiasi titolo presentasse la Società esercente.

L'indennità sarà nella somma risultante dal detto calcolo dichiarata con decreto del ministro delle finanze, che ne eseguirà il deposito presso la Cassa depositi e prestiti a favore della Società esercente.

Eseguito il deposito, con decreto Reale promosso dal ministro delle finanze, sentito il Consiglio dei ministri, e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà resa esecutoria la facoltà del riscatto autorizzata col presente articolo e sarà determinata la decorrenza del riscatto medesimo.

Trascorsi sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni da parte di terzi che vantino diritti o ragioni esperibili sul prezzo del riscatto, e previo nulla osta da parte dell'Amministrazione del demanio, che attesti dell'avvenuta regolare consegna dell'azienda riscattata, come ai successivi articoli 2 e 3, la indennità depositata sarà esigibile dagli aventi diritto, che comprovino tale loro qualità con decreto da emettersi dal tribunale civile di Parma in Camera di consiglio.

L'Amministrazione del demanio cessa da qualsiasi responsabilità, se nei sessanta giorni susseguenti alla pubblicazione del Reale decreto anzidetto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, non siano state notificate opposizioni.

(Approvato).

Art. 2.

Immediatamente dopo la pubblicazione del decreto Reale, che ordina il riscatto, nella *Gazzetta Ufficiale* e nel *Bollettino degli annunci ufficiali* della provincia di Parma, il prefetto di Parma, a mezzo di un suo delegato, prende possesso dell'Azienda salifero-balneare riscattata e procede, in concorso della Società cessante, alla consegna all'Amministrazione del demanio, rappresentata da un delegato dell'intendente di finanza di Parma, di tutti i beni immobili che la costituiscono, in piena disponibilità e perfetto stato di funzionamento, redigendosi all'uopo regolare verbale.

Ove la Società non si presti o si rifiuti a tale consegna o non si faccia rappresentare, il prefetto procede, senza indugio, in concorso del rappresentante dell'Amministrazione del demanio, alle operazioni relative.

La consegna dovrà essere compiuta nel termine di trenta giorni dalle pubblicazioni suddette.

Agli effetti del riscatto e della consegna, senza diritto ad alcun altro rimborso o risarcimento per qualsiasi ragione, si intendono costitutivi della consistenza immobiliare balneare, e quindi inscindibilmente pertinenti all'Azienda, indipendentemente da qualsivoglia eccezione, anche se tragga origine dal contratto 23 marzo 1875 e relativi atti complementari:

gli edifici degli stabilimenti di cura, dei laboratori, degli uffici, della salina e tutti i relativi annessi ed accessori di natura immobiliare;

gli impianti industriali e meccanici;

i pozzi di acqua salsa esistenti, compresi anche i pozzi « 3-bis », « Dalla Rosa » e « n. 6 Redenti », coi rispettivi manufatti e macchinari, e con le circostanti zone di terreno adibite al loro esercizio, rappresentate in catasto, per i pozzi « 3 bis » e « Dalla Rosa », dalla parcella n. 1700, Sezione V e per il pozzo « n. 6 Redenti » dalla porzione della parcella n. 8 Sezione V, compresa fra il torrente Ghiara, la strada di Pozzolo, la stradella che conduce al molino delle Braide, ed una linea che partendo da un punto di quest'ultima, sia tracciata in modo che la porzione della parcella predetta risulti dell'estensione non superiore a metri quadrati 2,800;

i diritti di acqua dolce, costituiti dalla derivazione dell'acquedotto « Re dei ruscelli » e dalle acque del « Rio Sordoni » e del « Rio Avana », conforme allo stato di massima dotazione degli stabilimenti;

le opere tutte, impianti, manufatti, terreni, inservienti alla raccolta, alla conduzione, alla conservazione, alla distribuzione di dette acque dolci;

le vasche da bagno, le condotte e tubature per le acque salse e dolci e pel gas, i serbatoi, i due gassometri, l'officina del gas artificiale, e, in complesso, ogni opera, costruzione, impianto, con le rispettive adiacenze, e ogni ragione di servitù attiva, inerenti all'esercizio

dell'azienda e che, comunque, direttamente o indirettamente, si connettano con l'esplicazione attuale dell'industria salifero-balneare in tutti i suoi aspetti principali e secondari.

Sono privi di effetto e come inesistenti nei riguardi dell'Amministrazione del demanio, in qualunque tempo avvenga il riscatto, tutti i contratti stipulati dalla Società G. Dalla Rosa, G. Corazza e C. relativi all'azienda termale, non registrati anteriormente alla presentazione del presente disegno di legge.

Inoltre, per effetto del riscatto, tutto quanto è di pertinenza dell'azienda termale, come sopra è descritto, diviene di assoluta ed esclusiva proprietà del demanio; e qualsiasi diritto non che ipoteche o privilegi che eventualmente potessero spettare ai terzi, anche se dipendenti da contratti registrati anteriormente alla presentazione del presente disegno di legge, si intendono trasferiti e potranno farsi valere da chi di ragione unicamente sul prezzo del riscatto.

(Approvato).

Art. 3.

Per quanto concerne la dotazione mobiliare esistente negli stabilimenti demaniali e dipendenze, e inerente o necessaria all'esercizio della azienda riscattata, come pure per i resti di magazzino, si intendono applicabili le norme stabilite al riguardo con gli articoli 40 e 41 del capitolato annesso al contratto 23 marzo 1875.

Alla Società cessante, peraltro, è fatto obbligo di darne consegna all'Amministrazione del demanio nei modi e nei termini indicati al precedente articolo 2, salvo le stime di cui in appresso.

Agli effetti del presente articolo, dalla dotazione mobiliare si intendono esclusi inderogabilmente macchine, caldaie, vasche da bagno, impianti di riscaldamento, tubi e condutture, e quanto altro, avendo carattere essenzialmente immobiliare, già trovati considerato nell'articolo precedente, indipendentemente da qualsiasi diversa interpretazione del contratto di appalto 23 marzo 1875 e del relativo capitolato.

La stima della dotazione mobiliare, ed ove occorra la reistima, sarà deferita inappellabilmente ad un collegio di tre periti, nominati l'uno dall'Amministrazione del demanio, l'altro dalla Società cessante e il terzo dal presidente

della Corte d'appello di Parma, il quale provvederà anche alla nomina degli altri periti, in difetto di designazione da parte di cui spetta.

Il collegio peritale dovrà escludere dalla stima i mobili, che ritenesse inservibili.

I mobili esclusi dalla stima saranno lasciati a libera disposizione della Società cessante.

(Approvato).

Art. 4.

Nell'interesse del Demanio dello Stato, sono dichiarate di pubblica utilità tutte le opere necessarie all'ampliamento ed alla sistemazione degli stabilimenti salifero-balneari di Salsomaggiore, giusta il piano che sarà approvato per decreto Reale promosso dal ministro delle finanze, di concerto coi ministri dell'interno e dei lavori pubblici, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge. In detto piano saranno determinate le zone di terreno da espropriarsi per l'ampliamento e la sistemazione di cui sopra: l'indennità correlativa sarà calcolata secondo i criteri stabiliti con gli art. 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, pel risanamento della città di Napoli.

Indipendentemente dal piano suddetto, il demanio ha facoltà di procedere subito alla espropriazione dell'appezzamento di terreno posto nell'abitato di Salsomaggiore, rappresentato in catasto dalle parcelle Sez. V, numeri 23 *h*, 23 *g*, 28 *c*, 27 *a*, 26 *a*, 23 *bis c*, 23 *ter*, 25 *a*, 25 *bis*, 25 *ter*, 227 *b*, 228 *b*, 229 *b*, nonché dalla cella 1763.

Anche a tale espropriazione sono applicabili le dianzi ricordate disposizioni della legge pel risanamento della città di Napoli; agli effetti delle quali, il valore venale del mentovato appezzamento deve calcolarsi in base al prezzo unitario più elevato, risultante dai contratti di compra-vendita di terreni urbani in Salsomaggiore, dell'estensione non inferiore ai 500 metri quadrati, registrati presso l'ufficio del registro di Borgo S. Donnino nel triennio 1910-1912.

A partire dalla data di presentazione di questa legge al Parlamento, sullo stesso appezzamento di terreno è vietato di iniziare o di proseguire costruzioni di qualsiasi natura; e tali costruzioni si considerano fatte, senza d'uopo di prova, allo scopo di conseguire una maggiore indennità.

I decreti di espropriazione e di occupazione saranno emessi dal prefetto della provincia di Parma.

(Approvato).

Art. 5.

Qualora non intervengano all'uopo speciali accordi, il Governo del Re ha facoltà di riscattare, nel termine previsto dal primo comma dell'art. 1, applicando le norme dettate con l'articolo 25 della legge 29 marzo 1903, n. 103, sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni, lo stabilimento balneare della Società Terme Magnaghi, con gli impianti inerenti al suo completo esercizio, i pozzi e i relativi macchinari, le condotte, i terreni addetti all'Azienda, il materiale complementare e gli accessori tutti, in uno con la concessione mineraria accordata in origine all'ingegnere Giuseppe Magnaghi, giusta i Regi decreti 8 giugno 1893, 29 luglio 1898 e 4 ottobre 1901 e con la facoltà di esportazione delle acque salsoiodiche naturali di cui nelle convenzioni 8 agosto 1905 e 19 maggio 1907.

Circa la costituzione del collegio arbitrale previsto dal succitato articolo di legge per la determinazione in primo grado dell'indennità di riscatto, ferma la nomina di due degli arbitri deferita, rispettivamente, all'Amministrazione del demanio e alla Società esercente, spetta al presidente del tribunale di nominare il terzo arbitro.

(Approvato).

Art. 6.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere, mediante privata licitazione, per una durata non superiore ad anni quaranta ed ai patti e alle condizioni da stabilire, sentiti i corpi consultivi tecnici, sanitari ed amministrativi, l'esercizio delle miniere e delle aziende salifero-balneari riscattate.

Per tutto quanto riguarda l'esercizio della facoltà di riscatto, il pagamento delle indennità relative e di quelle di espropriazione, dei prezzi d'acquisto o dei corrispettivi d'uso, e in genere per l'osservanza dei diritti e degli obblighi che gli derivano dalla presente legge, il Governo del Re ha facoltà di farsi surrogare dalla persona o dall'ente che assumerà l'esercizio di cui sopra.

Le disposizioni di cui nella presente legge, riguardanti tanto la Società G. Dalla Rosa, G. Corazza e C. quanto la Società Terme Magnaghi, sono applicabili anche nel caso che non verificandosi il riscatto dell'azienda salifero-balneare demaniale - l'esercizio del contratto 23 marzo 1875 cessi per normale scadenza, o per altre cause previste dal contratto stesso.

(Approvato).

Art. 7.

Con Regio decreto promosso dal ministro delle finanze, sentito il Consiglio delle miniere, il Consiglio superiore di sanità e il Consiglio di Stato, saranno determinati i territori costituenti la zona di protezione del bacino idrologico di Salsomaggiore. Nei limiti di tale zona non saranno date nuove concessioni, nè rinnovate quelle esistenti, che abbiano per fine o anche per conseguenza indiretta estrazione di acque minerali dal sottosuolo, se non col consenso e con le cautele da stabilirsi dall'Amministrazione del demanio dello Stato che si pronunzierà sentiti i corpi consultivi anzi indicati.

Alle stesse norme saranno soggette le nuove perforazioni per ricerca o estrazione di acque minerali entro i confini delle concessioni minerarie già esistenti nei territori anzidetti.

La facoltà di dare o negare il consenso di cui sopra è insindacabile. L'Amministrazione del demanio è ammessa ad esercitare diritto di prelazione sulle concessioni chieste *ex novo* o in rinnovazione.

(Approvato).

Art. 8.

Contro i decreti e i provvedimenti dati in esecuzione della presente legge non sono ammessi reclami od opposizioni di parte o di terzi nè in sede amministrativa o giudiziaria nè in via gerarchica neppure sotto forma di ricorso straordinario.

I decreti e i provvedimenti saranno, senz'altro, esecutivi.

È però ammesso il ricorso all'Autorità giudiziaria per la eventuale correzione di errori nel computo della indennità accennata nel comma terzo dell'art. 1.

(Approvato).

Art. 9.

Il Governo del Re è autorizzato ad introdurre nello stato di previsione dell'entrata e in quello della spesa pel Ministero delle finanze le variazioni necessarie per l'attuazione della presente legge.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà votato poi a scrutinio segreto nella seduta di domani.

**Presentazione di una relazione
e di un disegno di legge.**

DALLOLIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLOLIO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Annullamento del canone daziario governativo assegnato alle isole Tremiti ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Dallolio della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge, rinviato dalla Camera dei deputati al Senato per una leggera variante: « Requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il R. esercito ».

Pregherei che questo disegno di legge fosse rinviato all'esame della stessa Commissione, che già altra volta ebbe ad esaminarlo.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della guerra della presentazione di questo disegno di legge, che, non sorgendo obiezioni, sarà inviato allo stesso Ufficio che già ebbe a riferirne altra volta.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 16:

I. Votazione per la nomina di un commissario di vigilanza sul servizio del chinino.

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per i militari del Corpo Reale equipaggi (N. 1006);

Approvazione di eccedenza di impegni per la somma di lire 5,912.32, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 64 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per

l'esercizio finanziario 1911-1912, concernente spesa facoltativa (N. 1034);

Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio finanziario 1912-13, durante il periodo di vacanze parlamentari dal 18 marzo al 21 aprile 1913 (N. 1047);

Maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1912-1913 (N. 1048);

Conversione in legge dei decreti Reali 6 giugno 1912, n. 724, 30 agosto 1912, n. 1059, 6 settembre 1912, n. 1080, e 6 settembre 1912, n. 1104, emanati in virtù della facoltà attribuita al Governo del Re dalle leggi 12 gennaio 1909, n. 12 e 6 luglio 1912, n. 801. — Conversione in legge del decreto Reale 27 febbraio 1913, contenente norme per l'esecuzione del piano regolatore di Messina e disposizioni varie per i paesi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (N. 1032);

Modificazioni alla legge per l'applicazione della tassa sugli spiriti (N. 1023);

Provvedimenti pel riordinamento degli stabilimenti salifero-balneari di Salsomaggiore (N. 1037).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Autorizzazione al Governo del Re ad affittare, sotto determinate condizioni, a trattativa privata, al comune di Taranto, i diritti esclusivi di pesca nelle zone del mar Piccolo;

Provvedimenti per agevolare lo sviluppo delle ferrovie e di altri servizi pubblici di trasporto a trazione meccanica concessi all'industria privata (N. 1030).

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Costituzione di Consorzi di custodia rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia (N. 736);

Infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634).

La seduta è sciolta (ore 16.30).

Licenziato per la stampa l'11 giugno 1913 (ore 10).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.